



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2203/2025

Oggetto: ID 4548 – AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 35 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

In data 07/08/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;

Visto il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*;

Vista la Legge Regionale Liguria 24 febbraio 2014 n. 1 (*“Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”*) – come modificata dalla L.R. 7 aprile 2015 n. 12 (*“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”*);

Vista la Legge Regionale Liguria 29 giugno 2023, n. 13 recante *“Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrate dei rifiuti)”*;

Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 recante *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

Richiamate:

- la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60 del 16/09/2020, con cui è stato attivato il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

processo di valutazione per la scelta del modello gestionale e organizzativo nei bacini, “Golfo Paradiso - Fontanabuona – Aveto – Sturla - Graveglia” (ora Golfo Paradiso e Valli del Levante) e “Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale” (ora Tigullio);

- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitanano nn. 23/2022 e 24/2022 del 21/09/2022 con le quali la Città Metropolitana di Genova ha adottato le relazioni, relative a ciascun bacino, di cui all’articolo 34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ha disposto di individuare, sulla base dei vigenti strumenti di pianificazione nazionali, regionali e metropolitani, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante e nel bacino del Tigullio, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 36/2022, avente ad oggetto “*Modifica delle Delibere del Consiglio Metropolitanano n. 23 e 24 del 21.09.2022 in merito alla durata dell'appalto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante e nel bacino del Tigullio*”, con la quale si è proceduto a modificare le suddette deliberazioni, provvedendo, in particolare, a modificare in 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni la durata dell’affidamento in appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Considerato che, con Determinazione dirigenziale n. 2352 del 19/10/2022 della Segreteria e Direzione Generale della Città Metropolitana di Genova è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto;

Viste:

- la Determinazione a contrarre n. 2883 del 16/12/2022 di avvio della procedura di scelta del contraente - approvazione dello schema di bando e relativi allegati per la procedura ID.4548 - affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio e per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante;
- la Determinazione Dirigenziale n. 902 del 19/04/2023 di aggiudicazione del Lotto 2 per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante - CIG 94498674F1 CUP D99I22001050004, all’operatore economico RTI costituendo AMIU GENOVA S.P.A. (mandataria) – IDEALSERVICE SOC. COOP. (mandante) – SAN GERMANO S.P.A. (mandante);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 15/05/2023 con cui è stato dato atto che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace, a seguito di conclusione con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e di qualificazione, previsti dall’articolo 80 e dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che in data 12/09/2023 Città Metropolitana di Genova e l’RTI AMIU GENOVA S.P.A. (mandataria) – IDEALSERVICE SOC. COOP. (mandante) – SAN GERMANO S.P.A. (mandante). (di seguito anche “le Parti”) hanno sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 235 (di seguito anche “Contratto”) per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio e per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto 2: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante, e che lo stesso prevede una durata pari a 5 anni;

Preso atto che il servizio è stato avviato in data 01/12/2023 come da “Verbale di consegna e avvio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

del servizio” sottoscritto dalle Parti;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 930/2024 del 12/04/2024 di nomina del Dott. Fabio Pozzo quale Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante a partire dal 1° maggio 2024;

Richiamati:

- l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nello specifico il comma 12 che prevede che *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”*;
- l'art. 22 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante *“Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”*;

Visti i seguenti articoli del Contratto:

- l'art. 7 *“Corrispettivo contrattuale”* che stabilisce che *“il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente”* e che *“a tale importo si aggiungeranno i servizi opzionali che i Comuni decideranno di attivare nel corso di ciascuna annualità. Detti servizi opzionali saranno svolti al prezzo unitario previsto dai documenti di gara al netto del ribasso offerto [...]”*;
- l'art. 8 *“Aggiornamento del corrispettivo contrattuale”* e nello specifico il comma 1 che prevede che *“l'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente”*;
- l'art. 35 *“Modalità di aggiornamento e modifica del contratto”* che prevede ai commi 2 e 3 che *“ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse”* e che *“salvo quanto previsto ai commi precedenti, trova applicazione l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.”*

Visto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto e nello specifico l'art. 13 *“Variazione dei servizi”* che prevede al comma 2 che *“è facoltà della Città Metropolitana richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio [...] ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle parti, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.”*;

Preso atto che l'art. 13 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto dettaglia la procedura per le modifiche specificando che *“la Città Metropolitana comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni [...] e procede all'aggiornamento del contratto. La Città Metropolitana predispose il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio, oggetto di variazione e/o integrazione, e provvederà agli eventuali adeguamenti contrattuali [...] il documento contenente la proposta di modifica viene trasmessa al Gestore che la sottoscrive per accettazione. Tale documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione, fermo restando il diritto del Gestore al riconoscimento degli*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

eventuali maggiori costi.”;

Considerato altresì che l'art. 13 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che *“nel caso di variazioni quantitative dei servizi dovute alla variazione dei parametri dimensionali caratterizzanti i singoli servizi (a titolo esemplificativo, numero delle utenze servite, flussi gestiti, ecc.) fino al 20%, si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

Richiamato in particolare l'art 59 del Capitolato Speciale d'Appalto *“Prestazioni opzionali aggiuntive con corrispettivo a misura”* che prevede che *il Gestore dovrà svolgere [...] servizi opzionali aggiuntivi (o servizi a richiesta) con corrispettivo a misura, laddove espressamente commissionati dai singoli Comuni entro i limiti di legge, secondo i prezzi unitari previsti [...], al netto del ribasso di gara offerto. “Tali prestazioni/servizi includono, a titolo esemplificativo [...]:*

- *potenziamento dei servizi di raccolta rifiuti rispetto ai requisiti minimi di servizio oggetto della gara;*

Preso atto che:

- nel corso del primo anno di gestione del nuovo appalto è stata svolta una approfondita attività istruttoria che ha visto coinvolti il Gestore AMIU GENOVA S.P.A. (mandataria) – IDEALSERVICE SOC. COOP. (mandante) – SAN GERMANO S.P.A. (mandante), la Città Metropolitana di Genova, il DEC e i Comuni destinatari del servizio con una puntuale perimetrazione dei singoli servizi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta Tecnica del Gestore e nell'individuazione dei servizi diversi e/o aggiuntivi necessari a garantire un miglioramento del servizio nel territorio dei Comuni coinvolti;
- con nota prot. n. 2292 del 25/02/2025, assunta in medesima data al protocollo di Città Metropolitana n. 11605, Idealservice Soc. Coop. ha trasmesso proposta per i servizi integrativi previsti per l'anno 2025 nel territorio del Comune di Camogli, accettata dallo stesso Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08/04/2025 e avallata da Città Metropolitana di Genova con nota prot. n. 18892 del 27/03/2025;
- con nota prot. SG001447-2025-P del 23/05/2025, assunta in medesima data al protocollo di Città Metropolitana n. 31151, San Germano S.p.A. ha trasmesso i documenti propedeutici alla revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario per l'annualità 2025 per il Comune di Carasco, comprensivi dei servizi integrativi da attivare e che hanno trovato definitiva quantificazione in sede di validazione del suddetto PEF;
- con nota prot. SG001446-2025-P del 23/05/2025, assunta in medesima data al protocollo di Città Metropolitana n. 31120, San Germano S.p.A. ha trasmesso i documenti propedeutici alla revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario per l'annualità 2025 per il Comune di Leivi, comprensivi dei servizi integrativi precedentemente accettati dall'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 22412 del 22/04/2025 e che hanno trovato definitiva quantificazione in sede di validazione del suddetto PEF;
- i soggetti coinvolti di cui sopra hanno quindi effettuato i necessari controlli e valutato le eventuali modifiche non sostanziali da attuare agli standard minimi di ciascun Comune in coerenza alla documentazione contrattuale e alle performance ambientali richieste;

Richiamata la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 48250 del 07/08/2025 con cui il DEC ha comunicato il nullaosta alle variazioni dettagliate negli Allegati A e B al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto altresì che:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- le variazioni per eventuali servizi concordati non ricompresi nel contratto ricadono nella fattispecie delle varianti non sostanziali previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l'ammontare complessivo delle variazioni per i Comuni appartenenti al Golfo Paradiso e valli del Levante serviti e gestiti dal RTI è di € 158.484,23 come da tabella allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che risulta inferiore al 20% del valore contrattuale annuale di € 8.376.723,85;

Considerato che i costi previsti dal Gestore per i servizi integrativi oggetto del presente provvedimento, effettivi a partire dall'annualità 2025, trovano copertura finanziaria nel gettito complessivo della tassa dei rifiuti (TARI) dei singoli Comuni interessati;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di **autorizzare** la modifica del contratto relativa ai servizi integrativi previsti nei territori dei Comuni di Camogli, Carasco e Leivi appartenenti al Bacino del Golfo Paradiso e valli del Levante, servito dal RTI AMIU GENOVA S.P.A. (mandataria) – IDEALSERVICE SOC. COOP. (mandante) – SAN GERMANO S.P.A. (mandante) come meglio descritto negli allegati al presente provvedimento (Allegato A e B), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di **approvare** lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento (Allegato C) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di **autorizzare** in fase di sottoscrizione eventuali modifiche non sostanziali allo schema di cui al punto 2 del presente dispositivo;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- 4) di **prendere atto** che i costi previsti dal Gestore per i servizi integrativi oggetto del presente provvedimento, effettivi a partire dal 2025, trovano copertura finanziaria nel gettito complessivo della tassa dei rifiuti (TARI) dei singoli Comuni del Bacino;
- 5) di **trasmettere** il presente atto all'operatore economico, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e ai Comuni;
- 6) di **procedere** alle eventuali comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici.

CONTESTUALMENTE RAMMENTA

che, ai sensi dell'art. 8 "*Aggiornamento del corrispettivo contrattuale*" del Contratto, e nello specifico il comma 1, "*l'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente*".

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**